



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Oggetto: Decreto ministeriale 09 Marzo 2018 – Macchinari Innovativi. Decreto ministeriale 30 ottobre 2019 - Nuovo bando Macchinari innovativi. Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 - Investimenti sostenibili 4.0.

Si fa riferimento ai Decreti direttoriali 16 novembre 2018, 23 giugno 2020 e 12 aprile 2022 che definiscono rispettivamente le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui ai D.M. indicati in oggetto ed in particolare alle disposizioni previste relativamente all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate.

Al riguardo, la revoca delle agevolazioni, prevista rispettivamente dall'art. 7 comma 7 del D.D. 16 novembre 2018 e dall'art. 8 comma 7 del D.D. 23 giugno 2020 e del D.D. 12 aprile 2022, è da intendersi con esclusivo riferimento alla lett. c) ossia alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, entro i termini previsti, della dichiarazione aggiornata relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta. Tale interpretazione è avvalorata dalla stessa enunciazione delle cause di revoca prevista dai D.M. istitutivi dei regimi di aiuto in questione che, rispettivamente all'art. 13 del D.M. 09 marzo 2018 e del D.M. 30 ottobre 2019 e all'art. 14 del D.M. 10 febbraio 2022, prevedono come motivo di revoca la mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato, nonché dai relativi decreti di concessione sottoscritti dai soggetti beneficiari.

Ne discende che la revoca non possa essere riferita ai punti a) e b) del comma 7, ossia alla mancata presentazione dell'estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso e alla mancata presentazione della richiesta inoltrata alla banca convenzionata di chiusura del conto corrente vincolato, ma tali punti siano da intendersi come mero riepilogo della documentazione conclusiva dell'utilizzo del conto corrente vincolato.

Al riguardo è opportuno evidenziare, inoltre, come non si ravvisino ragioni tali per cui l'Amministrazione debba ricorrere alla revoca delle agevolazioni considerando che per quanto attiene all'estratto del conto corrente, è la stessa banca convenzionata, in qualità di soggetto terzo, ad effettuare e dare evidenza dei pagamenti eseguiti a favore dei fornitori, mentre relativamente alla richiesta di chiusura conto è evidente come non siano riscontrabili eventuali interessi da parte delle società beneficiarie a non procedere con la chiusura del conto vincolato considerato invece che lo stesso non può essere utilizzato per altri fini ma comporta esclusivamente il sostenimento di costi di commissioni e la mancata restituzione di eventuali somme giacenti versate in eccedenza da parte dei beneficiari.

Stante quanto premesso, con la presente si precisa che la revoca delle agevolazioni prevista rispettivamente dall'art. 7 comma 7 del D.D. 16 novembre 2018 e dall'art. 8 comma 7 del D.D. 23 giugno 2020 e del D.D. 12 aprile 2022 è da intendersi solo con riferimento alla lett. c) di tale comma, e che tale inadempimento comporterà l'avvio del procedimento di revoca salvo i casi di giustificato motivo.

Roma, 17 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche

DIV III (ex IV) /AMF
Siglato Il Dirigente della Divisione III (ex IV) – Anna Maria Fontana

DIV IX/ADA
Siglato Il Dirigente della Divisione IX – Alessandra De Angelis